

## **Legge n° 61 del 13 Agosto 1991**

**Che garantisce una protezione adeguata alle donne vittime di violenza**

**Il Parlamento della Repubblica stabilisce, ai sensi degli articoli 164°, lettera d), 168°, n°1, lettere b) e c), e 169°, n°3, della Costituzione, quanto segue:**

### **CAPITOLO I**

#### **Disposizioni generali**

##### **Articolo 1**

###### **Oggetto**

1 – La presente legge ha come obiettivo il rafforzamento dei meccanismi di protezione legale delle donne vittime di crimini di violenza, in particolare dei seguenti meccanismi:

- a) lo stabilimento di un sistema di prevenzione e di sostegno per le donne vittime di crimini di violenza;
- b) l'istituzione del servizio SOS per l'ascolto telefonico delle donne vittime di crimini di violenza;
- c) la creazione presso gli organi di polizia criminale di sezioni di assistenza destinate alle donne vittime di crimini di violenza;
- d) un regime di incentivi per la creazione e il funzionamento delle associazioni di donne che abbiano finalità di difesa e protezione delle vittime dei crimini;
- e) un sistema di garanzie idonee alla cessazione della violenza e alla riparazione dei danni subiti.

2 – Il sistema di protezione previsto nella presente legge si applica quando il movente dell'atto criminoso risulti da una attitudine discriminatoria nei confronti della donna, come si verifica in particolare nei casi di crimini sessuali e di maltrattamenti da parte del coniuge, così come di rapimento, sequestro o maltrattamenti corporali.

### **CAPITOLO II**

#### **La prevenzione e l'assistenza**

##### **Articolo 2**

###### **Campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica**

La Pubblica Amministrazione svolgerà campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica attraverso gli organi di comunicazione sociale, tenendo conto del mutamento di mentalità, per quanto riguarda il ruolo della donna nella società, con particolare riferimento a quei comportamenti che si traducano nella pratica di crimini nei quali la donna sia vittima di violenza.

##### **Articolo 3**

###### **Guida per le donne vittime di violenza**

Il Governo elaborerà e farà distribuire, a titolo gratuito e in tutto il territorio nazionale, una guida per le donne vittime di violenza, nella quale saranno incluse in forma sintetica e sistematica informazioni pratiche sui diritti delle donne che si trovino in detta situazione e a quali strumenti processuali debbano ricorrere per far valere i propri diritti ed interessi legalmente protetti.

##### **Articolo 4**

###### **Centri di studio e ricerca**

Lo Stato appoggia e stimola la creazione di centri di studio e ricerca sulla donna e le attività editoriali private e cooperative nel campo dei diritti della donna.

## **Articolo 5**

### **Centri di accoglienza**

Lo Stato appoggia e stimola la creazione di case di appoggio delle donne vittime di crimini di violenza, per l'accoglienza, la protezione e l'accompagnamento delle stesse.

## **Articolo 6**

### **Servizio SOS**

1 – Viene creato presso il Ministero di Giustizia un servizio SOS per l'assistenza telefonica delle donne vittime di violenza, al fine di fornire una prima informazione sui provvedimenti adeguati alle situazioni che vengano esposte.

2 – In caso di emergenza, il servizio può sollecitare l'intervento immediato di qualsiasi organo di polizia criminale.

3 – Il servizio SOS per l'assistenza telefonica delle donne vittime di violenza funzionerà ininterrottamente durante ventiquattro ore al giorno, compresi il sabato, la domenica ed i festivi.

4 - Chi si rivolge al servizio SOS non è obbligato a rivelare la sua identità.

## **Articolo 7**

### **Accoglienza diretta delle vittime**

Saranno gradualmente istituiti, presso gli organi di polizia criminale competenti per la presentazione di denunce di pratiche relative a fatti criminosi, sezioni per l'accoglienza delle donne vittime di crimini.

## **Articolo 8**

### **Competenza della sezione**

Le competenze della sezione, con riferimento al precedente articolo, sono le seguenti:

- a) Ascoltare coloro che sono coinvolti e le vittime prima ancora della stesura della denuncia penale;
- b) Prestare ai partecipanti e alle vittime tutta la collaborazione necessaria, in particolare informandoli dei loro diritti;
- c) Provvedere, sempre che ciò si riveli necessario, affinché le vittime vengano immediatamente assistite da personale specializzato;
- d) Provvedere, in caso di pericolo per la stabilità psichica della vittima, d'accordo con la decisione dello psicologo o dello psichiatra, affinché la vittima possa continuare a disporre dell'appoggio necessario da parte degli organismi competenti o che si proceda alla sua collocazione in una struttura idonea;
- e) Elaborare un rapporto sommario delle rilevazioni effettuate e dei provvedimenti adottati, da allegare alla denuncia penale;
- f) Elaborare qualsiasi relazione venga sollecitata dal tribunale nel corso del processo penale;
- g) Comunicare a tutte le associazioni di donne, che abbiano finalità di difesa e tutela anche penale dei diritti, i dati statistici relativi ai crimini al cui contrasto si ispirano nell'ambito della associazione.

## **Articolo 9**

### **Assistenza in ospedale**

In caso di assistenza in struttura ospedaliera di una donna che dichiara di essere stata vittima di un crimine, può l'ospedale, su richiesta della vittima e nel caso che ciò si riveli necessario, sollecitare la presenza della sezione speciale di assistenza di cui al precedente articolo per l'avvio immediato della querela.

**Articolo 10**  
**Funzionari addetti e loro inquadramento gerarchico**

1 – La sezione di assistenza alle vittime dispone di propri funzionari, che operano nei procedimenti penali sotto la direzione ed alla dipendenza funzionale dell'autorità giudiziaria competente.

2 – I funzionari della sezione saranno reclutati di preferenza tra laureati in legge, psichiatri, psicologi, assistenti sociali e personale femminile della Pubblica Sicurezza, ai quali deve essere impartita una preparazione adeguata.

**CAPITOLO III**

**Le associazioni femminili**

**Articolo 11**

**Sostegno**

Una apposita legge regolerà il sostegno che verrà concesso dallo Stato alle associazioni femminili che abbiano fini di difesa e protezione delle donne vittime di crimini.

**Articolo 12**

**Diritto delle associazioni**

1 - Le associazioni di cui al precedente articolo possono costituirsi in rappresentanza della vittima nel processo penale, mediante la presentazione di una dichiarazione sottoscritta dalla stessa vittima, quando si tratti di crimini previsti nella parte finale del comma n° 2 dell'articolo 1

2 – Possono quindi, in rappresentanza della vittima, dedurre la richiesta d'indennizzo e richiedere l'anticipo da parte dello Stato dell'indennizzo stesso, nei termini previsti dalla legislazione applicabile, potendo anche richiedere la fissazione di qualsiasi pensione provvisoria da pagarsi dall'accusato sino alla fissazione definitiva dell'indennizzo.

3 – La costituzione in giudizio nei termini dell'articolo n°1 non è soggetta al pagamento di alcuna tassa di giustizia.

4 – Il giudice deciderà in ordine alla necessaria procura in favore delle associazioni.

**Articolo 13**

**Commissione contro le discriminazioni**

Nelle azioni previste nel capitolo II la Commissione per la parità ed i diritti delle donne dovrà collaborare con la Commissione per la parità nel lavoro e nell'impiego.

**CAPITOLO IV**

**Garanzie**

**Articolo 14**

**Anticipazione dell'indennizzo**

Una specifica legge regolerà l'anticipazione da parte dello Stato dell'indennizzo dovuto alle donne vittime di crimini di violenza, le sue condizioni ed i suoi presupposti, in conformità alla Risoluzione n° 31/77, ed alle Raccomandazioni 2/80 e 15/84 del Consiglio d'Europa.

## **Articolo 15**

### **Sospensione provvisoria del processo**

1 – Per i reati previsti nella parte finale del comma n°2 dell' articolo 1, la sospensione provvisoria del processo prevista nella legislazione processuale penale potrà essere decisa con l'accordo dell'accusato e della parte offesa.

2 – Noi reati in cui l'accusato sia una persona con la quale la vittima viva in un medesimo alloggio, si provvederà all'ingiunzione, durante la sospensione del processo, dell'allontanamento dall'abitazione, nei casi in cui tale misura appaia necessaria.

## **Articolo 16**

### **Misure coercitive**

1 – Sempre nel caso in cui non venga imposta la misura del carcere preventivo, dovrà essere applicata all'accusato la misura coercitiva dell'allontanamento dall'abitazione, che può essere cumulata con l'obbligo di prestare una cauzione, nel caso in cui si tratti di persona con la quale la vittima risieda sotto lo stesso tetto, quando sussista pericolo di prosecuzione dell'attività criminosa.

2 - Sempre nel caso in cui tale misura coercitiva sia stata imposta, la pena da applicarsi potrà essere essere sospesa a condizione che l'accusato non maltratti né fisicamente né psichicamente la donna.

## **CAPITOLO V**

### **Disposizione finale**

## **Articolo 17**

### **Regolamento**

Il governo emanerà il regolamento applicativo della presente legge entro 90 giorni.

Approvata l'11 giugno 1991.

Il Presidente del Parlamento, Vítor Pereira Crespo.

Promulgata il 26 giugno 1991.

Si pubblici.

Il Presidente della Repubblica, MÁRIO SOARES.

Controfirmata il 31 luglio 1991.

Il Primo Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.